

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 87/2022

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Rosalba DI GIULIO Consigliere relatore

Pasquale FAVA Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13338 del registro di

segreteria, proposto dalla Procura regionale della Corte dei

conti presso la

contro

....

Uditi alla pubblica udienza del 25 maggio 202

del Segretario Emilia Amodeo, il relatore consigliere Rosalba Di

Giulio, il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale

Maria Di Paolo, per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 22 settembre

2021 e ritualmente notificato a mani proprie il 16 novembre
2021, la Procura regionale presso questa Sezione
giurisdizionale espone che, a seguito di informativa erariale del
19 aprile 2021 del dirigente
, è stata avviata istruttoria avente ad oggetto il danno
erariale indiretto patito dalla soccombenza
nel contenzioso civile risarcitorio, instaurato davanti al Giudice
del Lavoro di Terni [cfr. sentenza n. 249 del 18 giugno 2020
(R.G. n. 299/14)], ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2087 c.c.,
lavorativo occorso il 22 marzo 2013, presso la scuola
Il sinistro si è verificato perché la lavoratrice, mentre cercava
di entrare nel plesso scolastico attraverso il cancello carrabile,
forse per un malfunzionamento della fotocellula di sicurezza, è
rimasta bloccata nel meccanismo con la gamba destra, per la
repentina ed inaspettata chiusura dello stesso, riportando
lesioni alla regione carpica destra, alla regione femorale
mediale destra e contusioni al polso destro, dovute allo
schiacciamento contro il montante della struttura, con danni
biologici da invalidità temporanea per complessivi
ottantacinque giorni e invalidità permanente dell'otto per
cento, nonché danni patrimoniali, complessivamente valutabili

Dalle indagini è emersa, ad avviso del , una responsabilità di dirigente scolastico, a causa della sua condotta omissiva connotata da colpa grave, per la mancata tempestiva richiesta di adeguata riparazione dei due cancelli (scorrevole carrabile e pedonale) di ingresso al plesso scolastico, entrambi malfunzionanti da tempo, che dava adito a verificatosi.

La tardività della segnalazione del malfunzionamento, che pure risale ad epoca ben antecedente al comprovata, secondo la Procura, dalla documentazione attestante che la prima richiesta di intervento al Comune e come tale tenuto alla manutenzione), era stata effettuata dal dirigente scolastico convenuto soltanto quasi sei mesi dopo il sinistro e, precisamente, in data 13 settembre 2013.

Ritualmente notificato, in data 30 giugno 2021, invito a dedurre, sono pervenute deduzioni, senza richiesta di audizione personale.

L , non reputate esaustive tali difese ai fini della archiviazione e ritenuti provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, conclude

chiedendo la condanna del convenuto - per i fatti ascrittigli a titolo di colpa grave - al risarcimento del danno pubblico arrecato al per

17.346,31, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al saldo ed alle spese di giudizio.

2. Con le memorie depositate il 17 ed il 28 febbraio 2022, si è costituito il convenuto, in quiescenza dal 31 agosto 2020, ed ha chiesto di poter provare, anche per testi, la circostanza che, dal 2011 al suo pensionamento, il cancello era solito bloccarsi quando la batteria era scarica e che, ogni volta che ciò era accaduto, egli aveva provveduto prontamente, anche per le vie brevi, ad allertare i tecnici comunali.

Ha lamentato carenze di istruttoria, poiché la Procura regionale si sarebbe limitata a valutare gli elementi emersi dal processo civile, in cui egli era rimasto estraneo, ed ha evidenziato che il danno indiretto non è a lui addebitabile, in quanto si sarebbe prodotto per la mancata chiamata in causa dinanzi al G.O. della compagnia assicuratrice, che egli aveva diligentemente informato prima di essere collocato in quiescenza.

Ha evidenziato, inoltre, sponsabilità
responsabilità contabile, richiedente la specifica prova della
colpa grave, nella specie, a suo avviso, insussistente. Ha
evidenziato anche che il danno si sarebbe prodotto per un
comportamento abnorme della dipendente, la quale, per la
fretta di accedere e di timbrare, pur constatato che non riusciva
ad azionare il pulsante del cancello, forse a causa della batteria
poi, non
riuscendo ad aprirlo tutto, vi era rimasta incastrata in mezzo e
che tale evenienza non era stata oggetto di adeguata istruttoria.
Ha rimarcato che le due testimoni che lavoravano nella mensa
Istituto non gli avevano mai segnalato le anomalie notate in
, pertanto,
nulla era ed è a lui imputabile, non avendone mai avuto formale
notizia. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria
di spese.

3. Alla pubblica udienza del 25 maggio 2022, la Procura
regionale ha insistito alle rassegnate
conclusioni, chiedendo la condanna
indicato in citazione, oltre alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino

d alle spese di giudizio.

L avv. Maria Di Paolo, presente per il convenuto, svolte diffuse difese ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito, con vittoria di spese e onorari.

DIRITTO

1. La fattispecie prospettata riguarda un danno indiretto correlato al risarcimento liquidato dal M.I.U.R., in esecuzione alla sentenza civile irrevocabile di condanna, alla dipendente ito il 22 marzo

2013, a causa de di segnalazione del cattivo funzionamento , che gravava sul conve

aveva chiesto la tempestiva manutenzione.

2. In punto di diritto, gli o,,, di eseguire gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari per garantire la sicurezza della scuola erano indiscutibilmente a carico del Comune di Terni, ai sensi mma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008; ma ciò presupponeva che fosse previamente presentata, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici scolastici, la richiesta

del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (cfr. art. 18 cit.).

Inoltre, l'art. 46, secondo comma, del d.m. n. 44 del 2001, prevedeva, che: l'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.

3. È tuttavia acclarato, sia dagli esiti del giudizio civile risarcitorio, sia in quanto agli atti del presente giudizio non sussiste prova documentale contraria, che vi è stata, da parte del dirigente convenuto, una antidoverosa omissione di tempestiva segnalazione dei guasti dei due cancelli (che si erano) e che tale inerzia si è addirittura protratta anche per molti mesi dopo il sinistro.

4. Agli atti di causa è stata, infatti, prodotta una nota del Comune di Terni dell'11 aprile 2014, attestante che gli interventi manutentivi erano stati puntualmente eseguiti ogni volta che erano stati richiesti, ma che non aveva ricevuto segnalazione di guasti del cancello tra l'11 dicembre 2012 ed il 13 settembre 2013, laddove, inoltre, l'ultimo sopralluogo dei tecnici comunali -

prima del sinistro del 22 marzo 2013 - era stato effettuato, con esito positivo, soltanto il 17 dicembre 2012.

Vi è in atti anche un'altra nota comunale del 21 novembre 2014, che conferma come la gestione delle attività di sicurezza fosse di esclusiva competenza del dirigente scolastico, cui spettava di segnalare eventuali malfunzionamenti o la necessità di interventi e di informare e formare il personale in ordine alle modalità di utilizzazione delle strutture scolastiche, anche con riferimento alla distinzione tra percorsi pedonali e carrabili.

5. Risulta, pertanto, assai poco confacente ai doveri professionali dirigenziali la dichiarazione resa dal ,, il 10 novembre 2014, secondo cui il cancelletto pedonale avrebbe potuto ma non dovuto essere funzionale al traffico pedonale, poiché avrebbe dovuto invece chiarire, in termini di coerenza, siffatta specifica distinzione. Come è, del pari, allarmante che il dirigente scolastico, in presenza di utenti minori di età non abbia provveduto con solerzia a far riparare entrambi i cancelli (pedonale e carrabile) , onde evitare infortuni quali quello occorso a Elide Padovan. E, ancor di più, che non si sia attivato tempestivamente, quanto meno per chiedere un controllo approfondito della

funzionalità del cancello, atto a scongiurare il reiterarsi di episodi analoghi.

6. Il corretto funzionamento di ambedue i cancelli (pedonale e carrabile), al momento del sinistro e nel periodo precedente, pur sostenuto dalle amministrazioni resistenti nel giudizio civile e, naturalmente, dal dirigente incolpato in questa sede, è stato invece smentito dalle più convincenti (perché imparziali) deposizioni delle testis Rosanna ,,, e Alessandra ,,,, addette al servizio mensa della scuola, che anche il giudice civile ha reputato maggiormente attendibili e credibili, per la loro convergenza e verosimiglianza.

Dalla testimonianza resa, in particolare, da Rosanna

,,,,

risultato che, nonostante già che il cancello carrabile scorrevole non funzionava bene, esso continuava ad essere utilizzato, per entrare nella scuola, sia dal personale dipendente sia dagli utenti, poiché il cancello più piccolo, adibito al transito pedonale, non si apriva più e non era fruibile già dal settembre 2012 e lo è rimasto sino alla fine dell'anno scolastico 2012/2013.

Anche la teste Alessandra ,,, (dipendente - come la cuoca -

della ditta esterna ,,,, che si occupava della cucina presso la scuola), ha riferito che, il cancello aveva dato più volte questi problemi, in quel periodo si apriva e chiudeva da solo all'improvviso. Poiché l'unico cancello pedonale presente era sempre bloccato, tutti - compresi i bambini, il dirigente, le maestre, il personale della mensa e le bidelle - passavano quotidianamente attraverso il cancello carrabile elettrico; per tutto il periodo in cui ho lavorato alla Don Milani, all'incirca 2 o 3 anni, ricordo che la situazione è stata sempre questa; noi della mensa, appartenendo ad una ditta esterna, ci siamo limitate a riferire la circostanza alle bidelle. Non so se tale situazione sia stata segnalata al dirigente, al Comune o al M.I.U.R.. E, ancora, ha precisato che nel periodo successivo all'infortunio, abbiamo continuato ad utilizzare il cancello elettrico come sempre, spingendo il pulsante per farlo aprire e chiudere, perché il cancello pedonale era sempre bloccato; preciso che la situazione è rimasta del tutto invariata per il periodo marzo novembre 2013, fino a quando ho lavorato presso la scuola Don Milani. Nel periodo successivo all'infortunio, il cancello non è stato bloccato, né posso dire che siano stati effettuati lavori di manutenzione, avendo io stessa rilevato che il

cancello ha continuato a funzionare male come prima.

Anche il teste Domenico ,, (dipendente del Comune di Terni e responsabile della manutenzione degli edifici comunali dal 1989), oltre a confermare il contenuto della già citata nota comunale del 21 novembre 2014 - attestante che, riguardo al cancello carrabile della scuola Don Milani , non erano state effettuate segnalazioni tra il 17 dicembre 2012 (data dell'ultimo sopralluogo effettuato prima del sinistro) ed il 13 settembre 2013 -, ha precisato che non erano mai pervenute segnalazioni di mancato funzionamento del cancello piccolo pedonale. Circostanze confermate anche dal teste Paolo ,,, firmatario insieme al ,, della stessa nota, quale funzionario dell'Ufficio Manutenzione del Comune di Terni.

7. Nel processo civile è stato, quindi, considerato provato che

Il malfunzionamento del cancello carrabile non era attribuibile ad una negligenza del Comune di Terni, ente , nella persona del dirigente ,,,.

Ragione per cui il giudice civile ha condannato soltanto il M.I.U.R. a risarcire i danni derivanti dall'infortunio, ai sensi dell'art. 2087 c.c., per inadempimento degli obblighi stabiliti

dall'art. 18, comma terzo, del d. lgs. n. 81 del 2008 e dall'art. 46, comma secondo, del d.m. n. 44 del 2001, mandando esente da responsabilità risarcitoria il Comune, che non aveva provveduto alla manutenzione in quanto non sollecitato dal dirigente scolastico.

La sentenza civile di condanna n. 249 del 18 giugno 2020, risulta passata in giudicato il 7 settembre 2020, per effetto della notificazione a cura di parte vittoriosa in data del 7 agosto 2020

8. Alla luce del quadro probatorio illustrato, non sussiste la carenza di esaustiva ed autonoma istruttoria lamentata dalla parte convenuta, in quanto, pur non essendo il giudicato civile vincolante nel presente giudizio, stante che ne vieta gli effetti ultra partes, gli elementi probatori acquisiti in quel processo costituiscono pur sempre importanti elementi da valutare ai sensi art. 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche con riguardo ai convenuti in sede erariale che siano rimasti estranei al giudizio civile (cfr. Corte conti, Sez. III, n. 86 del 2014; Sez. Sicilia, n. 575 del 2022).

9. Non rivestono, pertanto, alcun pregio le argomentazioni difensive del dirigente convenuto, laddove afferma che il sinistro si sarebbe verificato per imprudenza della dipendente

infortunata, transitata impropriamente attraverso il cancello grande carrabile mentre avrebbe dovuto transitare attraverso quello piccolo pedonale, poiché risulta acclarato da plurime dichiarazioni che il personale scolastico era solito transitare attraverso il cancello grande scorrevole, in quanto il cancelletto pedonale era da tempo bloccato.

Del resto, il cattivo funzionamento di entrambi i cancelli, circostanza risultata comprovata dal giudizio civile come sussistente da epoca ben antecede tale da potersi ritenere verosimilmente rimasta sconosciuta al dirigente, il quale - se non quotidianamente (essendo in forza anche presso altro plesso scolastico) - era comunque tenuto ad accedere Istituto per svolgervi le proprie funzioni.

Inconsistenti, perché indimostrati, anche gli assunti difensivi del convenuto secondo cui le segnalazioni erano state dapprima anticipate per le vie brevi e poi inviate via e-mail ai referenti comunali e che la negligenza sarebbe stata semmai imputabile al dipendente nominato referente sulla sicurezza (di cui non è stato fornito neppure il nominativo) che nulla gli avrebbe segnalato.

10. Orbene, il dirigente scolastico è titolare di una specifica

posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, essendo equiparabile in ragione del ruolo e ad un datore di lavoro responsabile della sicurezza, tanto che, in caso di negligente omissione, ne può rispondere anche penalmente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 37766 del 2019).

Nella fattispecie in esame, poiché si è verificato a causa della carenza di manutenzione dei cancelli non imputabile, neppure parzialmente, al Comune di Terni, ente , in quanto direttamente derivata dalla grave omissione del convenuto, deve ritenersi che i .S.R. siano stati cagionati per effetto della violazione degli obblighi, di vigilanza e di segnalazione, cui il ,, era tenuto nella qualità di responsabile della sicurezza del personale e degli utenti e che egli debba in questa sede essere di conseguenza ritenuto responsabile anche del corrispondente danno pubblico indiretto scolastica.

11. Nulla è imputabile, a titolo di concorso, alla dipendente lesa, poiché, accertato il mancato funzionamento del cancello

piccolo pedonale, entrare dal cancello grande carrabile era,
. Tanto più considerato che,
per costante giurisprudenza di legittimità, il comportamento del
lavoratore può rilevare come imprevedibile o abnorme, con
portata tale da recidere il nesso causale tra la violazione
del , soltanto qualora il danno sia stato cagionato da
una condotta del tutto atipica ed eccezionale del prestatore, che
si ponga : si parla, in tal caso, di rischio elettivo (cfr., ex multis: Cass., Sez. Lav., 21
settembre 2021 n. 25597, ord.).

12. Indubitabile è,

altresì, la sussistenza della colpa grave in capo al ,,,

essendo stata la sua condotta, oltre che gravemente violativa
degli obblighi di servizio su di lui gravanti, anche caratterizzata
da una elevata negligenza e imprudenza, di grado tale da

La gravità della colpa è ulteriormente confermata dalla

circostanza che, persino dopo il grave infortunio occorso alla
dipendente, il malfunzionamento non è stato tempestivamente
segnalato e prontamente fatto riparare dal convenuto, che ha
in tal modo perseverato in un atteggiamento di negligenza e
imprudenza.

13. Quanto alla commisurazione del danno indiretto, essa pare

della

condanna civile di cui alla sentenza n. 249 del 18 giugno 2020

corrispondente alle seguenti voci:

- determina n. 4809 del

19.04.2021 liquidati il 22 aprile 2021);

- legali sulla sorte capitale (d maggio

2021 liquidati il 20 maggio 2021);

- ori come per legge a titolo di

spese di C.T.U. giusta decreto di liquidazione n. 1426 del 27

aprile 2020;

- legge per un totale di

Anche , nella nota n. 4282 del 7

settembre 2020, ne ha attestato la congruità, dando motivato

parere di acquiescenza riguardo alla sentenza di primo grado,

che è così passata in giudicato.

14. In conclusione, il collegio ritiene fondata la domanda della

Procura regionale.

Trattandosi di responsabilità a titolo colposo e, in applicazione

1, comma 1-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, reputa,

tuttavia, congruo ridurre la misura del risarcimento con un

abbattimento del cinquanta per cento ad , in

ragione della mancata chiamata in causa (nel processo civile) della compagnia assicurativa A.I.G., alla quale il convenuto stesso aveva effettuato denuncia di sinistro il 25 marzo 2013, evocazione la quale avrebbe verosimilmente potuto dar luogo ad una riduzione del danno risarcibile.

importo della condanna deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali a far tempo dalla pubblicazione della sentenza .

15. Le spese di giudizio indicato in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza (art. 31, quarto comma, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 13338 del registro di segreteria, accoglie la domanda proposta dalla Procura regionale della Corte dei conti e condanna Claudio , al risarcimento del 8.673,15, in favore del Ministero

Ufficio Scolastico

-, oltre alla rivalutazione monetaria

secondo gli indici Istat e agli interessi legali a far tempo dalla

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio,

liquidate

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 25 maggio

2022.

estensore Il Presidente

Rosalba Di Giulio Piero Carlo Floreani

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il

Il direttore della segreteria

Cristina Fittipaldi

(firmato digitalmente)

409,66 (diconsi euro quattrocentonove/66).

10 novembre 2022.